

STATUTO

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE – DURATA

Art.1 - É corrente una Associazione, senza fine di lucro, denominata:

"ASSOCIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA "

Art.2 - Gli scopi che l'Associazione si propone sono quelli di realizzare gli obiettivi che l'Ordine intende perseguire nelle seguenti attività:

- a) il patrocinio e la promozione di attività culturali nel campo dell'ingegneria, quali: riunioni, conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, corsi, iniziative editoriali e simili, nonché iniziative di studio, di formazione ed aggiornamento in genere, aperte agli iscritti dell'Ordine, ai propri soci e ai soci di altri Ordini o associazioni aventi fini analoghi;
- b) l'organizzazione di corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione alla professione di ingegnere ed in generale di corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale per ingegneri professionisti o praticanti;
- c) la promozione di tutte quelle iniziative che abbiano affinità, correlazione od analogia con gli scopi sopra indicati.

Le iniziative di cui ai punti precedenti possono comunque essere organizzate anche con altri Ordini, Collegi e Associazioni professionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, é completamente indipendente ed é estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico.

Art.3 - La sede dell'Associazione é in Monza presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza.

Art.4 - La durata dell'Associazione é stabilita al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO

ART.5 - Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:

- a) quote dei Soci;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni ed ogni altra attività comunque pervenuta, nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l'efficacia.

SOCI

ART.6 - Sono Soci fondatori dell'Associazione i Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere Soci, in qualità di Soci ordinari, gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza.

Possono essere Soci, in qualità di Soci sostenitori, gli enti pubblici o privati, ed in particolare le associazioni di categoria, o le persone che intendano contribuire concretamente allo sviluppo della cultura nelle materie proprie specifiche per lo svolgimento dell'attività professionale ivi compresi gli ingegneri iscritti in altri Ordini sul Territorio Nazionale.

La qualità di Socio ordinario e sostenitore si acquista previa domanda dell'interessato che deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio.

I Soci sono soggetti a disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 - I Soci ordinari hanno diritto di partecipare con voto deliberativo alle assemblee, nonché di godere di quelle agevolazioni che venissero deliberate dal Consiglio.

Art.8 - La qualità di Socio si perde per decesso e per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti per morosità i Soci che non ottemperino al versamento della quota associativa annuale od alle altre obbligazioni che eventualmente avessero assunto verso l'Associazione entro il termine fissato caso per caso dal Consiglio.

Decadono dalla qualità di Socio i falliti non riabilitati, gli interdetti e gli inabilitati.

Art. 10 - La quota o contributo associativo é intrasmissibile.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art.11 - L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea é ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il mese di giugno, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, nonché per la nomina delle cariche sociali alla scadenza delle medesime.

L'Assemblea straordinaria é convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno i due quinti dei soci.

Nelle Assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea é fatta in ogni caso dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, ovvero telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.12 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati due quinti dei Soci ed in seconda convocazione (che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione), qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tenere conto delle astensioni.

Art.13 - In deroga a quanto sopra stabilito, le deliberazioni che importino modificazioni allo statuto, devono in ogni caso essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei soci, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art.14 - Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso versata.

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno trenta giorni.

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro Socio.

Tuttavia ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci, oltre a sé stesso.

Art.15 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal

Vice-Presidente, o da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente sceglie fra i Soci, ove ne ravvisi l'opportunità, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.

Nelle Assemblee le deliberazioni si fanno con alzata di mano.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - L'Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea, composto da sette membri di cui almeno quattro liberamente scelti tra i Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza e due liberamente scelti tra i soci ordinari.

Il settimo componente è di diritto il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza al quale compete la Presidenza anche dell'Associazione. Decade con la cessazione della presidenza dell'Ordine ed è automaticamente sostituito dal nuovo Presidente dell'Ordine.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la medesima durata del Consiglio Direttivo dell'Ordine e deve essere rinominato entro e non oltre tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'Associazione si prefigge, compresa la fissazione delle quote associative annue e tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni, per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva tassativamente all'Assemblea dei Soci.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo nomina, nell'ambito dei propri membri, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed allo stesso é demandata la firma sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Vice Presidente parte dei propri poteri e può anche nominare speciali Procuratori per il compimento di singoli atti o di categorie di atti; esso ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione, formula programmi e compie qualsiasi atto necessario per il conseguimento dei fini sociali.

Art.19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione sono inviati, anche via mail, ad ogni Consigliere e ad ogni Revisore dei Conti, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Detti avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare. Nelle riunioni, in caso di parità, prevale il voto di chi Presiede. Le deliberazioni del Consiglio vengono registrate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Con le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio. Entro 15 giorni dal ricevimento delle dimissioni il Presidente deve convocare l'assemblea dei soci ordinari per la nomina dei 6 Consiglieri.

C) REVISORE DEI CONTI

Art.20 - L'Associazione, nel caso in cui l'Assemblea lo reputi opportuno, può avere un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, tra cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni, comunque per un periodo coincidente con quello del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.

Art.21 - I Revisori dei Conti, se nominati, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano, ogni qualvolta lo ritengano opportuno ed anche individualmente, le scritture e gli atti dell'Associazione, controllano nei modi di cui sopra, le esistenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'Associazione, esaminano i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'assemblea dei Soci, ed in genere controllano l'operato del Consiglio Direttivo in relazione alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

ART.22 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere, redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e li presenta per l'approvazione all'Assemblea, accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.

Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci, deposita a disposizione dei Soci, nella sede dell'Associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quelle dei Revisori dei Conti, se nominati.

Art.23 - Gli eventuali utili di esercizio sono destinati esclusivamente al miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione e non può essere distribuito ai Soci alcun dividendo od interesse o compenso e nemmeno possono essere fra di essi ripartite le eventuali riserve dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le cariche sociali sono gratuite.

SCIoglIMENTO

Art.24 - Addivenendovi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. I liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

REGOLAMENTO

Art. 25 - L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà approvare un regolamento interno, con le maggioranze stabilite dall'art. 12 del presente statuto.